



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 11085 – ITA 0983 512123 – IPA 0983 514437

C.M. CSIS064009 - Cod.Fisc.: 87002040787

Sito Internet: www.iismajoranarossano.edu.it

e-mail: csis064009@istruzione.it – PEC csis064009@pec.istruzione.it

IIS ROSSANO "ITI - IPA - ITA" - -ROSSANO
Prot. 0008254 del 03/10/2022
I (Uscita)

Al personale dell'I.I.S "MAJORANA"

Alla DSGA

SITO Albo on line

Oggetto: Assenze per visite specialistiche personale ATA.

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all'art. 33 prevede per il **personale A.T.A.** il riconoscimento di specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria.

Fruizione oraria o giornaliera.

I permessi, se fruiti su base oraria, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia, ma sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa.

Se sono fruiti su base giornaliera, l'intera giornata verrà **convenzionalmente considerata pari a 6 ore** di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio.

Come giustificare il permesso.

Riguardo le modalità di giustificazione dell'assenza, il contratto prevede **un'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata**, pubblica o privata, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all'amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico.

L'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dall'art.33: *eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia.*

In tali casi l'attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di "incapacità lavorativa" in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Saverio Madera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993